

WORKING PAPER

DOCUMENTO DI LAVORO	(2132)
Gennaio 1968	C/11b

Ricerca e Convegno

LA FUSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

*

(Parte III)

ALCUNI PROBLEMI FINANZIARI DELLE
COMUNITA' EUROPEE DI FRONTE ALLA
FUSIONE DEI TRATTATI

-RAPPORTO-

(di Roberto Aliboni)

COMUNITA' EUROPEE

iai

istituto affari internazionali

iai

Ringrazio il Servizio Stampa e Informazione delle Comunità Europee che, concedendomi una sovvenzione e la sua assistenza, mi ha consentito di raccogliere dati e compiere esperienze che non sarebbero state altrimenti possibili. Ringrazio il professor Gianpaolo Casadio per avermi fatto leggere le bozze del suo libro consentendomi così di esporre dati e considerazioni aggiornate sull'argomento del FEAOG, e per aver messo a mia disposizione la sua esperienza e le sue conoscenze in numerose conversazioni. Naturalmente egli non ha nessuna responsabilità per le affermazioni contenute in questo lavoro.

INTRODUZIONE

La struttura finanziaria delle istituzioni comunitarie europee è probabilmente una delle prove migliori della loro evoluzione politica. Malgrado la complessità e la vastità che ha ormai raggiunto la costruzione europea e malgrado la varietà e l'estensione delle attività gestite in comune, se si eccettuano i prelievi sui prodotti carbo siderurgici e i fondi mutuati dall'Alta Autorità e dalla BEI, tutta la restante base finanziaria comunitaria è strettamente dipendente dagli stati nazionali. Purtroppo le norme comunitarie che prevedono la possibilità di un finanziamento autonomo, e in particolare l'articolo 201 del Trattato della CEE, non solo restano inattuato ma, dopo essere state significativamente al centro della prima grave crisi politica che ha colpito le istituzioni europee, hanno ora a che fare con una tale tempesta politica che rischiano di restare inattuato ancora per molto e di testimoniare con questo l'irraggiungibilità dell'unità politica europea.

Ciò posto e in vista della prossima fusione dei Trattati, con quel tanto di gioco politico che essa riapre, questo lavoro intende essere innanzitutto una puntualizzazione delle attuali strutture finanziarie comunitarie e, in secondo luogo, l'occasione di dare qualche suggerimento circa la questione delle possibili fonti di finanziamento comunitarie.

Suggerimenti di questa sorta com'è ovvio contengono sempre una notevole dose di astrattezza, giacché il problema non è tanto quello di definire le entrate europee quanto quello del sorgere di una volontà politica che ne postuli l'esigenza. E' anche vero però che l'affermarsi o meno di una tale volontà può essere condizionato da sviluppi e modi di essere che la costruzione comunitaria sia venuta assumendo; inoltre l'enunciazione di proposte tecnicamente adeguate, anche se politicamente astratte, può esercitare nei confronti della necessaria volontà politica quasi un "effetto maieutico".

Tenendo presenti queste considerazioni, il tipo di esame che ci si potrebbe proporre dovrebbe essere diretto in primo luogo ad accertare se lo sviluppo comunitario fin qui avutosi è di tal fatta da condizionare in senso positivo la volontà politica in questione. A questa verifica si potrebbe procedere tentando un'analisi delle spese comunitarie: la redistribuzione eventualmente operata da queste spese fra gli stati membri e la loro eventuale importanza economica o istituzionale rispetto alle corrispondenti spese nazionali, sia pure grossolanamente, potrebbe essere un indice del grado di irreversibilità da esse creato a livello europeo dal punto di vista finanziario. Questa irreversibilità - ove esistesse - postulando con la sua stessa presenza delle entrate europee,

sarebbe la prova di una volontà politica condizionata verso la creazione di una struttura finanziaria europea. Da ultimo perciò andrebbe esaminato il problema del tipo di entrate da suggerire per un eventuale schema finanziario federativo, cercando soluzioni capaci di favorire per altro verso il manifestarsi della necessaria volontà politica.

In questo lavoro un esame del tipo ora suggerito è soltanto accostato, richiedendo maggior tempo e riflessione di quanto se ne sia avuto a disposizione. Probabilmente esso, anche in questa presentazione, ha una sua autonomia e, volendosi limitare ad ordini di grandezze, anche una sua completezza. Tuttavia esso ha indubbiamente dei limiti importanti e può essere considerato solo la base di un successivo svolgimento che l'Istituto intende dare senz'altro all'argomento.

Ciò posto, il lavoro che presentiamo si articola in un esame della struttura e della regolamentazione finanziaria della Comunità, in un tentativo di analisi dell'influenza che le spese comunitarie hanno esercitato sul processo di unificazione europea, in alcune considerazioni e proposte circa le possibilità di finanziamento della Comunità e, infine, in alcune considerazioni conclusive sugli argomenti trattati.

1. Le strutture finanziarie delle Comunità europee

Il Trattato della CECA, la più anziana delle istituzioni europee, implica due tipi nettamente distinti di attività finanziaria: le operazioni che si avvalgono dei fondi provenienti dai prelievi sui prodotti carbosiderurgici (1) e quelle che si avvalgono dei fondi provenienti da mutui. Ripro mettendoci di considerare in seguito l'attività basata sui mutui, esamineremo ora l'altro tipo di attività, che è quella illustrata dal "bilancio" (2) che l'Alta Autorità presenta all'Assemblea, il quale per l'appunto comprende tutta l'attività finanziaria della CECA meno quella relativa ai prestiti.

Le voci che costituiscono di fatto la parte delle entrate in questo "bilancio" mentre non comprendono tutte quelle previste dal Trattato, corrispondono anche ad attività finanziarie non espressamente considerate dal Trattato ma effettivamente svolte dall'Alta Autorità. Così, mentre sono compresi nel "bilancio", accanto ai prelievi sui prodotti carbosiderurgici che costituiscono beninteso la fonte finanziaria di gran lunga preponderante, i proventi delle ammende e maggiorazioni di mora (3), non vi compaiono invece, pur essendo previsti dal Trattato, nè i proventi dei prelievi sulla produzione eccedentaria in caso di declino della domanda previsti dallo articolo 58, nè i proventi di donazioni, dal momento che in effetti questi prelievi non sono mai stati stabiliti e donazioni non se ne sono mai avute. D'altra parte compaiono nel "bilancio", al di fuori della previsione del Trattato, i red-

diti provenienti dai collocamenti effettuati dall'Alta Autorità con i fondi disponibili, gli interessi a valere sui mutui accordati con fondi propri e altre poste meno importanti (ri-valutazioni degli avere, recupero delle spese di emissione dei prestiti).

Per quanto riguarda la parte delle spese, l'articolo 50 precisa tassativamente le spese cui devono sopperire i proventi del prelievo; precisamente, le spese amministrative, le sovvenzioni non rimborsabili per il riadattamento, gli aiuti non rimborsabili per la ricerca tecnica e scientifica e - operazione peraltro mai effettuata - le spese eventuali per coprire quella parte del servizio dei prestiti passivi non coperta dal servizio dei prestiti attivi. Oltre a queste spese istituzionali e ad altre generiche (come le spese bancarie o di emissione dei prestiti) sono di fatto contemplate altre voci: trasferimenti alla voce impegni condizionali, che sono in genere stanziamenti precauzionali ma che per lo più sono stati trasferimenti al fondo di pensionamento del personale; dotazione al fondo di garanzia, che è il fondo istituito in occasione del prestito ottenuto dagli Stati Uniti nel 1953-54 tramite la Export-Import Bank e da allora mantenuto con funzione di generica garanzia per qualsiasi obbligazione della CECA; infine, la dotazione alla riserva speciale destinata prevalentemente alla costruzione di alloggi per gli operai, che è stata istituita dall'Alta Autorità con i proventi del collocamento dei fondi al di fuori della previsione del Trattato (è da ricordare che i primi alloggi per operai essendo di carattere sperimentale furono finanziati come ricerche, e quindi con fondi provenienti dai prelievi).

E' questa in sintesi la struttura del "bilancio" della CECA; esso, a differenza di quelli della CEE e della CEEA, non è sottoposto alla regola del pareggio, il quale è ottenuto mediante un saldo non assegnato che può essere a seconda dei casi un'eccedenza delle entrate sulle spese o un trasferimento dalle riserve per coprire il disavanzo.

Molto più semplice di quella della CECA è la struttura finanziaria della CEE e della CEEA. I bilanci amministrativi della CEE e della CEEA si fondano essenzialmente sui contributi degli stati membri e hanno una struttura praticamente identica; dal lato delle spese si articolano nelle spese affrontate dalle istituzioni, mentre dal lato delle entrate, a parte le voci minori e quelle relative ai fondi propri, che sono iscritte per memoria, portano i contributi degli stati membri, le imposte sui dipendenti (4) e i versamenti al fondo di pensionamento del personale. I contributi sono versati secondo una chiave di ripartizione, identica sia per la CEE (art. 200, 1) che per la CEEA (art. 172, 1) :

Belgio.....	7,9	Italia.....	28
Germania.....	28	Lussemburgo.....	0,2
Francia.....	28	Olanda.....	7,9

La CEE, accanto al bilancio amministrativo, allinea i vari fondi speciali. Innanzitutto il Fondo Sociale Europeo (FSE), i cui contributi sono ripartiti fra gli stati nel seguente modo:

Belgio.....	8,8	Italia.....	20
Germania.....	32	Lussemburgo.....	0,2
Francia.....	32	Olanda.....	7

Questo fondo è stato il primo ad entrare in funzione; più recente è invece il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), che è stato istituito, nella previsione dell'articolo 40 del Trattato, dal regolamento 25/62. I criteri di ripartizione del FEAOG hanno subito notevoli mutamenti dalla data di istituzione del fondo (5). La chiave contributiva inizialmente fissata dal regolamento istitutivo ha avuto vigore dall'esercizio 1962/63 all'esercizio 1964/65 (i relativi stanziamenti però si sono avuti nel bilancio del 1965); essa è così illustrata dall'articolo 7,1 del regolamento stesso:

"Le entrate del Fondo sono costituite... dai contributi finanziari degli Stati membri calcolati per una parte in base al criterio di ripartizione previsto dall'articolo 200, paragrafo 1 del Trattato, e per l'altra parte proporzionalmente alle importazioni nette effettuate da ciascun Stato membro in provenienza da paesi terzi.

Le due parti dei contributi degli Stati membri coprono le entrate totali del Fondo nelle seguenti proporzioni:

	1962/63	1963/64	1964/65
secondo il criterio di cui all'articolo 200, paragrafo 1	100	90	80
proporzionalmente alle importazioni nette	0	10	20

Tenuto conto del dettato di questo articolo, in ogni caso però il contributo di ciascun stato era soggetto ad un limite massimo, fissato dal Consiglio nella seguente misura: per il Belgio e il Lussemburgo 10,5%; per la Germania 31%; per la Francia e per l'Italia 28%; per l'Olanda 13%.

Con gli accordi dell'11 maggio 1966, con i quali si risolveva la nota crisi originata peraltro proprio a causa del finanziamento della politica agricola, i criteri di contribuzione venivano mutati. Precisamente, per le campagne 1965/66 e

1966/67 i contributi erano così fissati in percentuale:

	1965/66	1966/67
Belgio	7,95	7,95
Germania	31,67	30,83
Francia	32,58	29,26
Italia	18	22
Lussemburgo	0,22	0,22
Olanda	9,58	9,74

Per le rimanenti campagne fino al 1970, invece, occorre distinguere fra le due sezioni del fondo; la chiave di ripartizione della sezione orientamento è la seguente:

Belgio.....	8,1	Italia.....	20,3
Germania.....	31,2	Lussemburgo.....	0,2
Francia.....	32	Olanda.....	8,2

L'ammontare dei contributi alla sezione garanzia, d'altra parte, è assicurato da una parte mobile, pari al 90% dei prelievi riscossi all'importazione di prodotti agricoli da paesi terzi, e da una parte pari al rimanente che si ripartisce fra gli stati secondo la chiave di contribuzione valida per la sezione orientamento.

Infine è da ricordare la sezione speciale del FEAOG, che istituita con gli accordi del 15 dicembre 1964 e del luglio 1966 per finanziare misure particolari, come la razionalizzazione dell'industria molitoria o l'aiuto alimentare al terzo mondo, è dotata di contributi statali versati secondo la chiave prevista dall'articolo 200,1.

Mentre i bilanci del FSE e del FEAOG, che abbiamo ora esaminato, figurano insieme al bilancio amministrativo della CEE, formando con questo un unico bilancio, quello del Fondo Europeo di Sviluppo (FES), per il fatto di essere lo strumento finanziario di un'altra istituzione, cioè dell'Associazione CEE-SAMA, ne è formalmente distinto. Ciò nondimeno si fonda anche esso sui contributi degli stati; l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della CEE intercorso fra gli stati membri in attuazione delle norme della Convenzione di Yaoundé relative al FES ripartiscono nel seguente modo i contributi (6):

Paese	%	u/c (milioni)
Belgio	9,45	69
Germania	33,77	246,5
Francia	33,77	246,5
Italia	13,69	100
Lussemburgo	0,27	2
Olanda	9,04	66

Per quanto riguarda la CEEA, di cui abbiamo visto il solo bilancio amministrativo, resta da esaminare il bilancio degli investimenti e delle ricerche, formalmente distinto dal primo ma anch'esso essenzialmente alimentato dai contributi statali, secondo la seguente scala:

Belgio.....	9,9	Italia.....	23
Germania.....	30	Lussemburgo.....	0,2
Francia.....	30	Olanda.....	6,9

A tali contributi risale circa il 90% delle risorse di questo bilancio, il quale apparentemente si alimenta anche attraverso i prestiti previsti dall'articolo 172,4; di fatto i proventi di prestiti che figurano nel bilancio in questione sono quelli ottenuti nel 1963 e autorizzati dal Consiglio sin dal 1959 (decisione del 28 maggio) in cui però la CEEA funge solamente da intermediaria fra i prestatori statunitensi e alcune imprese europee.

Tralasciando l'Agenzia di approvvigionamento della CEEA, che in diritto ha un bilancio autonomo, la possibilità di stabilire prelievi e quella di contrarre prestiti, ma che di fatto funziona a ritmo ridotto coprendo le sue spese col bilancio amministrativo della CEEA, resta da dire per concludere questo breve esame delle strutture finanziarie comunitarie della possibilità di contrarre prestiti che è propria della CECA e della BEI.

L'Alta Autorità, a norma del Trattato, "pone mezzi di finanziamento a disposizione delle imprese per i loro investimenti..." (art. 5); mentre per altri suoi compiti istituzionali, secondo quanto si è visto, provvede con il gettito dei prelievi, al compito definito dall'articolo ora richiamato essa deve provvedere con il provento dei prestiti che l'articolo 49 l'autorizza a contrarre. Con questo provento precisamente essa provvede a "...facilitare l'attuazione dei programmi di investimenti concedendo prestiti alle imprese..." oppure "...al finanziamento di lavori e di impianti che contribuiscano direttamente e principalmente ad accrescere la produzione, a diminuire i costi o a facilitare lo smercio di prodotti soggetti alla sua giurisdizione" (art. 54), oppure, in caso di riduzione di atti-

vità carbo-siderurgiche o di loro necessaria riconversione, a "... facilitare... il finanziamento di programmi... di creazione di nuove attività economicamente sane... o per la trasformazione di imprese, suscettibili di assicurare il reimpiego produttivo della manodopera resa disponibile" (art. 56).

Questa attività di prestatrice istituzionale che il Trattato assegna all'Alta Autorità è peraltro disgiunta, dal Trattato stesso, dalle connesse attività bancarie (art. 51,4), le quali sono invece esercitate dalla Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea, la quale agisce come depositaria ed è attrice dell'Alta Autorità. Per completare il quadro occorre infine accennare al fondo di riserva (art. 51,3) e a quello di garanzia. Il primo, nella previsione del Trattato, è destinato a ridurre l'eventuale porzione del gettito dei prelievi da destinarsi a coprire la parte del servizio dei prestiti passivi eventualmente non coperta dal servizio dei prestiti attivi; l'Alta Autorità può costituire tale fondo fissando le sue condizioni di prestito in modo tale che il servizio dei prestiti attivi risulti superiore agli oneri provenienti dalle obbligazioni emesse. E' da notare però che questo fondo non è stato di fatto costituito, mentre è stato costituito quello di garanzia che non è previsto dal Trattato. Secondo quanto abbiamo accennato, questo fondo fu costituito per garantire, secondo le sue richieste, la Export-Import Bank di Washington che, quale agente bancario del governo degli Stati Uniti, prestava alla CECA nel 1953 la somma di 100 milioni di dollari (7); in seguito esso fu mantenuto ed esteso, da 20 milioni di unità di conto nel 1953 a 100 nel 1956, per uniformare le condizioni di garanzia verso tutti i prestatori.

La BEI, istituita dal Trattato della CEE (art. 129) e dotata di un capitale fornito dagli stati membri (8), "... ha il compito di contribuire... allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune" (art. 130). Per adempiere a tale obiettivo è data alla Banca l'autorizzazione di fare appello al mercato dei capitali e di concedere prestiti, senza perseguire scopi di lucro, per il finanziamento dei seguenti tipi di progetti:

- "a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
- b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione d'impresa oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli stati membri;
- c) progetti d'interesse comune per più stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli stati membri" (art. 130).

Oltre a questi compiti previsti dal Trattato la BEI svolge una azione verso i paesi in via di sviluppo sia nell'ambito della Convenzione di Yaoundé, concedendo prestiti, sia mediante la sezione speciale. Questa sezione, istituita con una decisione del Consiglio dei Governatori del 27 maggio 1963, è volta al finanziamento di progetti a redditività diffusa o differita o all'aiuto di paesi associati alla CEE il cui equilibrio della bilancia dei pagamenti sia precario; data la natura di queste operazioni esse vengono alimentate non attraverso i mezzi reperiti dalla Banca sul mercato ma con mezzi speciali. La sezione speciale ha fino ad oggi operato nell'ambito della associazione fra la CEE e la Turchia (9).

N O T E

- (1) - L'articolo 49 del Trattato istitutivo della CECA dà alla Alta Autorità "... il potere di procurarsi i fondi necessari per il compimento della sua missione: - stabilendo prelievi sulla produzione di carbone e di acciaio;...". Tali prelievi vengono effettuati mensilmente sul valore medio per tonnellata del prodotto considerato al netto delle detrazioni consentite (decisione 2/52, art. 2,1,2) sicchè è eliminato l'effetto cumulativo; il loro tasso, che a norma dell'articolo 50 del Trattato non può superare l'1%, ha subito dall'anno d'istituzione i seguenti mutamenti:

Periodo	Tasso in %	Periodo	Tasso in %
1953,I	0,3	1957,VII	0,35
1953,III	0,5	1961,VII	0,30
1953,V	0,7	1962,VII	0,20
1953,VII	0,9	1965,VII	0,25
1955,VII	0,7		
1956,I	0,45		

Fonte: ISCE, Siderurgia, Annuario 1966, tab.135.

- (2) - Il Trattato all'articolo 78 prevede un documento finanziario molto più scarno, lo stato di previsione generale delle spese, il quale non dà notizia della copertura; per un reciproco accordo fra Alta Autorità e Assemblea viene annualmente elaborato il "bilancio" di cui si è fatta menzione, il quale, al di là della previsione del Trattato, contiene oltre le voci di spese amministrative anche le voci per le altre spese e le relative coperture. Infine occorre ricordare che l'Alta Autorità pubblica un rendiconto completo della sua attività finanziaria, comprensivo cioè anche delle operazioni basate sui mutui, secondo due versioni: una relativa all'esercizio finanziario quale è previsto dal Trattato (1 luglio-30 giugno) che è intitolata "Relazione generale sulle finanze della Comunità", e l'altra relativa all'anno solare e intitolata "Relazione finanziaria".
- (3) - Articoli 47; 50,3; 54; 58,4; 59,7; 64; 65,5; 66,6; 68,6.

- (4) - I protocolli sui privilegi e sulle immunità relativi ai Trattati della CEE e della CEEA stabiliscono, con identico testo, entrambi all'articolo 12, che "...i funzionari e gli agenti della Comunità saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad un'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati" ed esenti dalle imposte nazionali aventi medesimo oggetto. Questa imposta, istituita solo a decorrere dal 1 gennaio 1962 con i regolamenti di eguale tenore 32/CEE e 12/CEEA (modificati con i regolamenti 35/65/CEE e 6/65/CEEA), figura per la prima volta nel bilancio suppletivo della CEE per il 1962 e in quello della CEEA per lo stesso anno; essa è progressiva e colpisce ogni mese attraverso ritenuta diretta i redditi da lavoro versati dalla CEE e dalla CEEA ai propri dipendenti.
- (5) - Per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comunitaria ci richiamiamo, anche per la bibliografia completa riportata, al recentissimo libro del prof. G.P.Casadio, Una politica agricola per l'Europa, Bologna, 1967.
- (6) - E' da ricordare che la chiave di ripartizione del F^o FES, valida fino al 1962, in applicazione dell'Allegato A previsto dall'articolo I della Convenzione di Applicazione, era la seguente:

Paese	%	u/c (milioni)
Belgio	12,04	70
Germania	34,40	200
Francia	34,40	200
Italia	6,88	40
Lussemburgo	0,21	1,25
Olanda	12,04	70

- (7) - G.U. n. 8 del 7 maggio 1954, pp. 325-340.
- (8) - Tale capitale di 1 miliardo di u/c è sottoscritto dagli Stati membri secondo la seguente chiave di ripartizione:
- | | | | |
|---------------|------|------------------|------|
| Belgio..... | 86,5 | Italia..... | 240 |
| Germania..... | 300 | Lussemburgo..... | 2 |
| Francia..... | 300 | Olanda..... | 71,5 |

Di questo capitale il 25% deve essere versato e il rimanente deve esserlo solo su richiesta della Banca stessa; la Banca deve istituire un fondo di riserva pari al 10% del capitale sottoscritto (art. 24 del protocollo). Può essere interessante ricordare che al posto della Banca

il Rapporto dei Capi di Delegazione ai Ministri degli Esteri proponevano un "fondo di investimento", parallelo agli altri fondi speciali che si sono visti; sull'alternativa fra questo "fondo di investimento" e la banca si veda C. Penglaou, Il finanziamento della Comunità Economica Europea, e G. Sertoli, La Banca Europea degli Investimenti, in Bancaria, 1957.

- (9) - Per l'esame della struttura finanziaria delle Comunità si possono consultare: R. Regul, W. Renner, Finances and Taxes in European Integration, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam, 1966; R. Regul, Internationale Finanzprobleme der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, nel vol. Handbuch der Finanzwissenschaft, tomo IV, Tubinga, 1963; A. Daussin, Les aspects budgétaires de l'intégration économique internationale, nel vol. Aspects financiers et fiscaux de l'intégration économique internationale - Travaux de l'Institut International de Finances Publiques (IX^e sessione, Francoforte, 1953), La Haye, s.d.; F. Neumark, Die budgetären und steuerlichen Aspekte einer wirtschaftlichen Integration, nel vol. Aspects financiers et fiscaux de l'intégration économique internationale, cit. (trad. sp., Aspectos financieros y fiscales de una integración económica, nel vol. Problemas económicos y financieros del Estado intervencionista, Madrid, 1964); P. Reuter, Institutions internationales, Paris, 1956; G. Sertoli, The Structure and Financial Activities of the European Regional Communities, in Law and Contemporary Problems, 1961.

2. La regolamentazione finanziaria delle Comunità

Dopo aver esaminato la struttura finanziaria delle Comunità europee, ci proponiamo in questo paragrafo di esaminare la procedura cui i bilanci comunitari sono improntati e i principi ai quali essi sono sottoposti (1).

I due momenti principali della procedura al bilancio consistono nella preparazione del bilancio e nella sua votazione. Per quanto riguarda la preparazione del bilancio, la regolamentazione della CECA si differenziava profondamente fino alla entrata in vigore del Trattato sulla fusione degli esecutivi (1/8/1967) da quella della CEE e della CEEA, le quali invece mostravano fra di loro differenze soltanto marginali. La preparazione del bilancio della CECA, o meglio del suo stato previsionale, era affidata a ciascuna delle quattro istituzioni che la compongono, ciascuna per la parte che le compete. Questi quattro stati di previsione venivano ricomposti in un unico stato dalla Commissione dei quattro Presidenti delle relative istituzioni. E' da sottolineare - data la prospettiva unitaria che abbiamo invece adottato nell'esame della struttura finanziaria della CECA - che le altre spese e le entrate erano coperte dalla responsabilità della sola Alta Autorità, la quale esauriva in sé stessa la preparazione del bilancio relativo alle attività della CECA diverse dal funzionamento delle istituzioni. Per quanto riguarda la CEE e la CEEA, e ora anche la CECA, la preparazione del bilancio fa capo solamente all'esecutivo: le istituzioni forniscono le proprie previsioni alla Commissione, la quale le ricompone in un unico bilancio, potendo peraltro discostarsi dalle indicazioni pervenute dalle istituzioni. Nel caso del bilancio delle ricerche e degli investimenti della CEEA la Commissione è la sola responsabile della stesura del progetto di bilancio. Come regola procedurale generale è da ricordare che la presentazione del progetto di bilancio, è sottoposta ad un termine temporale.

Il bilancio, munito del parere della Commissione che lo ha formulato, viene sottoposto al Consiglio, il quale, ove intenda discostarsi dal progetto, consulta la Commissione o l'istituzione interessata, e quindi stabilisce il progetto a maggioranza qualificata. Questo bilancio preliminare viene inviato all'Assemblea, la quale può proporre modifiche o può, lasciando trascorrere inutilmente un mese, assentire tacitamente. Nel caso di proposte di modifica da parte del Parlamento, il Consiglio consulta ancora la Commissione e poi stabilisce definitivamente, votando a maggioranza qualificata, il bilancio preventivo.

La procedura dei bilanci comunitari, pur così sommariamente esaminata, rivela che in campo finanziario, diversamente da quanto accade in altri campi pure regolati a livello comunitario, le istituzioni europee si avvicinano più ai modelli delle organizzazioni internazionali che a quelli delle istituzioni sovranazionali. Al Parlamento è dato un potere meramente

consultivo, e da esercitare per di più in un tempo notevolmente breve, specialmente quando si pensi alla complessità raggiunta dai bilanci CEE dacchè comprendono il titolo del FEAOG. Sono i governi nazionali che raggiungono un compromesso, temperato dalla maggioranza qualificata, in seno al Consiglio. Se si pensa che oltre all'approvazione del bilancio compete al Consiglio anche la nomina dei revisori dei conti e il potere di presentare lo scarico del bilancio, mentre quest'ultimo si estende ad effetti ormai penetranti e vasti, tali che investono numerosi cittadini e interessi della Comunità, non si può definire altrimenti che singolare e squilibrata la posizione del Consiglio. In ogni caso è bene insistere sul fatto che i modi di essere, sul piano finanziario, propri alle organizzazioni internazionali non si adattano ad organizzazioni come quelle comunitarie che, almeno di fatto o almeno settorialmente, hanno certo un carattere e una penetrazione sovranazionale.

La posizione della CECA era in passato più sfumata; se da un lato la presenza nella Commissione dei quattro Presidenti del Presidente del Parlamento non valeva certo a dare alla Commissione stessa un'impronta democratica, dall'altra la presenza del Presidente del Consiglio rappresentativo degli stati membri non poteva da sola avere un significato uguale a quello dell'intervento del Consiglio nella procedura della CEE o della CEEA. In realtà la Commissione dei quattro Presidenti, se da un lato era l'espressione dell'accentuato pluralismo di bilancio impresso alle strutture della CECA, dall'altro aveva un'importanza piuttosto relativa, solo che si pensi che le spese e le entrate economicamente importanti della CECA sono quelle che fanno parte dell'esclusiva competenza dell'Alta Autorità.

Esamineremo ora i principi su cui sono impostati i bilanci comunitari. I bilanci della Comunità sono al pari di quelli nazionali atti di autorizzazione e previsione; nascono pertanto anche nel caso dei bilanci comunitari i problemi del voto ritardato, dell'insufficienza delle valutazioni e della possibilità di derogare al principio della specialità - pure accettato a livello comunitario - operando trasferimenti fra le singole suddivisioni del bilancio. Per la CEE e per la CEEA è previsto, ove il bilancio non sia votato a tempo, che le spese potranno effettuarsi mensilmente per capitoli nei limiti di 1/12 dei crediti iscritti nel bilancio precedente e dei crediti iscritti nelle previsioni. Per tutte e tre le Comunità sono previsti bilanci suppletivi, se necessari, e la possibilità di trasferire gli importi fra le unità strutturali del bilancio approvato.

Più importante è l'esame del principio dell'annualità e di quello della pluralità o unità del bilancio. Il principio dell'annualità, valido per le spese della CEE e della CECA e per quelle di funzionamento della CEEA, non è applicato invece per il bilancio delle ricerche e degli investimenti della stes-

sa CEEA. Per questo bilancio infatti è prevalso il superamento dei vecchi principi di bilancio - e quello dell'annualità è uno di essi - , legati alla concezione neutrale e non interventista del potere pubblico, a favore della realtà dell'intervento o della necessità di programmarlo nel tempo. Il caso della ricerca nucleare è tipico di un intervento che si deve programmare. L'articolo 176 prevede da una parte impegni di spesa che coprono determinate attività unitarie e coerenti, e dall'altra impegni di pagamento quali limiti annuali dell'impegno globale di spesa. Questa eccezione del bilancio delle ricerche e degli investimenti è importante perchè mostra la possibilità e la necessità di ripensare in termini diversi le spese e i finanziamenti comunitari ove, con l'occasione della fusione, si volessero riscrivere i Trattati nell'ottica di un intervento economico vigoroso, coerente e incisivo dell'Esecutivo comunitario.

In un certo senso legato al principio dell'annualità appare quello dell'unità di bilancio. Mentre la CEE rispetta questo principio, la CECA è dominata da un pluralismo che si concreta in due bilanci diversi, e cioè lo stato previsionale e il bilancio delle spese e delle entrate facenti capo all'attività di intervento. La CEEA infine, coerentemente all'eccezione al principio dell'annualità, mostra da un lato il bilancio di funzionamento e dall'altro, con un voto ponderato in modo diverso, quello delle ricerche e degli investimenti.

Infine si può accennare al principio del pareggio. Tale principio che non trova applicazione nella CECA, è invece abbastanza cogente nella CEE e nella CEEA; è inutile sottolineare come, specie nel campo della CEE, l'applicazione di tale principio sia estremamente limitativa di qualsiasi influenza sull'attività economica.

Volendo ora concludere questo breve esame della regolamentazione e della struttura finanziaria della Comunità, ci sembra debbano trarsene queste considerazioni. In primo luogo la struttura finanziaria comunitaria è legata ad una generale insufficienza o assenza delle entrate proprie, perchè, da un lato, i prelievi agricoli, come vedremo, sono insufficienti finanche allo stesso FEAOG, e dall'altro i prelievi carbosiderurgici, in quanto imposta settoriale, non possono avere validità in una prospettiva più larga e globale. In secondo luogo la struttura finanziaria è caratterizzata dalla presenza costante di entrate, quale che sia la loro natura, vincolate a scopi prefissati; il che è indice di assenza di potere decisorio in termini di spesa. In terzo luogo la regolamentazione finanziaria è caratterizzata dallo squilibrio di potere a favore degli stati nazionali, e dall'assenza di qualsiasi controllo sulla spesa. Infine i bilanci comunitari appaiono, spesso inutilmente, legati a principi, come quello dell'annualità o del pareggio, che non consentono una valida e indipendente attività d'intervento economico a livello europeo. Ciò posto, occorre ora vedere, da una parte, come ha di fatto funzionato questo apparato finanziario pur nelle sue anomalie e insufficienze, e d'altra parte quali sono le possibili soluzioni, il che faremo rispettivamente nel paragrafo seguente e nel

N O T E

- (1) - Per l'analisi condotta in questo paragrafo ci siamo serviti del quadro concettuale offerto in una serie di articoli del prof. C. A. Colliard, in Revue de science financière, 1958: La procédure budgétaire des organisations internationales, pp. 237-260; Les principes budgétaires dans les organisations internationales; pp. 437-460 e 679-697.

3. Le spese comunitarie

Le considerazioni con le quali abbiamo chiuso il paragrafo precedente confermano che, diversamente da quanto è accaduto in altri settori, la struttura e la regolamentazione finanziaria della Comunità non sono tali da dare un'impronta o una spinta abbastanza vigorosa alla costruzione dell'Europa; mentre in campi come quello doganale o quello agricolo l'uniformazione dei comportamenti e delle strutture è stata piuttosto marcata, in materia finanziaria invece l'edificio comunitario si presenta tuttora equilibrato, debole e, in una parola, notevolmente arretrato.

Ciò malgrado quel minimo di realizzazioni e problemi finanziari che si sono avuti ha forse esercitato una certa influenza sull'edificazione comunitaria e soprattutto ha con sufficiente certezza definito un certo grado di irreversibilità lungo il suo avanzamento. In questo senso le realizzazioni finanziarie comunitarie, anche se meno brillanti di altre, possono risultare di una certa incisività.

Un modo di prima approssimazione per misurare l'irreversibilità eventualmente creata dalla finanza comunitaria, pur nelle sue tenui e squilibrate manifestazioni, può essere quello di accertare il grado di trasferimento di reddito e risorse operato dalle spese della Comunità rispetto alle disponibilità tratte sui singoli stati.

Un esame di questo tipo comporta naturalmente molte difficoltà. A parte infatti la difficoltà di raccogliere i dati che testimonino tali trasferimenti di redditi e di risorse, vi è poi quella di definire un criterio che indichi la loro reversibilità o irreversibilità; in questo senso occorrerebbe, fra l'altro, distinguere i trasferimenti puramente finanziari da quelli reali, essendo ovviamente questi a porre in essere con maggiore probabilità linee europee di irreversibilità. In particolare si è qui tralasciata l'analisi di quelle spese che sono finanziate in modo diverso dai contributi per le difficoltà cui danno luogo nel ripartirle secondo il paese d'origine. Come si è detto nell'introduzione, questo esame verrà semplicemente accostato in questa sede, senza la pretesa di esaurirlo e con la speranza di poterlo affrontare sistematicamente in una futura ricerca.

Ciò posto, si può subito osservare che di tutte le spese operate dalla Comunità non c'è dubbio che siano quelle del FEAOG a possedere i requisiti necessari alla definizione di quella irreversibilità che qui ci interessa; esse infatti danno certamente luogo ad importanti trasferimenti ed hanno un'importanza quantitativa tale da farle rientrare senza dubbio nella categoria dei trasferimenti irreversibili, mentre d'altra parte

non solo muovono risorse reali ma si inseriscono in modo penetrante nelle strutture statali.

Le altre spese comunitarie invece rivestono i requisiti che ci interessano in modo più tenue o di più difficile accertamento. In questo secondo campo rientrano le spese comunitarie per investimenti operate dalla CECA nel settore siderurgico e dalla BEI per i settori meno sviluppati della Comunità; senza dubbio queste spese danno luogo a trasferimenti importanti e reali, ma data la particolare difficoltà di accertarli, connessa anche al modo in cui tali spese vengono finanziate, ne tralasciamo (come già detto) l'esame.

Fra le spese che operano dei trasferimenti in modo meno evidente o di entità minore vanno ricordate innanzitutto le spese comuni per l'aiuto ai paesi in via di sviluppo, le quali, come abbiamo visto, sono erogate dal FES e dalla BEI; queste spese non hanno molta rilevanza rispetto a quelle corrispondenti affrontate da ciascun Stato membro, o almeno dai più importanti, per l'esecuzione della propria politica bilaterale di assistenza. Inoltre eventuali effetti di trasferimento, forse misurabili attraverso un approfondito esame della struttura delle aggiudicazioni di spese e forniture (1), sono comunque troppo mediati per coinvolgere una qualsiasi irreversibilità a livello europeo.

Le spese per la ricerca scientifica a loro volta sono affrontate dalla CECA a norma dell'articolo 55 e dalla CEEA tramite il bilancio delle ricerche e degli investimenti. Tralasciando le spese effettuate in questo campo dalla CECA, le quali possono dare alcune difficoltà dato che sono finanziate con una quota del gettito dei prelievi, la gran parte delle spese comunitarie per la ricerca è dovuta alla CEEA e dà luogo a difficili valutazioni poiché si inserisce in quel contesto ampio e globale, e oggi estremamente controverso, che è la politica della ricerca nei paesi industrialmente e tecnicamente avanzati. La Relazione sulla Comunità Europea presentata alla fine del dicembre 1966 al Parlamento italiano dal ministro degli esteri Fanfani (2) ha sostenuto l'esistenza di rilevanti trasferimenti di risorse fra i paesi membri calcolando per il periodo 1963-66, secondo lo specchio che segue, i rapporti tra i contributi della CEEA per contratti assegnati ai singoli paesi e i contributi di questi ultimi alla parte di bilancio destinata alle associazioni fra la CEEA e i singoli stati:

Italia.....	66,8%
Francia.....	124,6%
Germania.....	97,1%
Belgio.....	117,6%
Olanda.....	93,9%

In realtà lo squilibrio che emerge dalle affermazioni di parte

italiana è così profondo solo perchè non vi si tiene conto delle imprese comuni, come il centro di Ispra, che hanno luogo in seno alla CEEA; senonchè sorgono proprio qui gravi difficoltà di valutazione dei trasferimenti effettivi, poichè a questo punto si trascende dal campo finanziario a quello tecnico, dove i benefici di certi progetti, come quello ORGEL, sono difficilmente misurabili oppure, oltre ad essere di per sè molto contestati, sono misurabili solo in prospettive e in termini globali. Ad ogni modo, per quello che ci riguarda, il caso dei trasferimenti di risorse bene o male operati dal bilancio delle ricerche e degli investimenti della CEEA è per noi interessante perchè mostra la possibilità di reversibilità pure in una situazione dove trasferimenti di risorse vi sono stati e proprio perchè tali trasferimenti hanno avuto luogo. Se ciò è dovuto innanzitutto a motivi particolari, a particolari difficoltà e ad una carenza specifica a questo campo di volontà politica, onde si è affermata più la linea del "juste retour" che quella di una crescita tecnica e scientifica comune, essenzialmente la situazione di reversibilità che si riscontra malgrado l'intensità dei trasferimenti finanziari avvenuti è dovuta al fatto che tali trasferimenti, per quanto ampi, non hanno la possibilità di inserirsi in una politica comune preesistente o di essere utilizzati da interessi mediani tra quelli comuni e quelli nazionali. Come vedremo, a parte altre considerazioni, ben diverso è il caso dell'agricoltura.

Prima di passare appunto all'agricoltura resta ancora un titolo di spesa, di cui esiste competenza a livello comunitario, e cioè la spesa di carattere sociale, la quale è affrontata dalla CECA per il riadattamento e per l'edilizia e dalla CEE tramite il FSE. Tralasciando anche qui le spese della CECA per le difficoltà che sorgono a causa della natura del loro finanziamento, per quanto riguarda il FSE vi è da dire che esso, come mostra la tabella seguente, ha dato luogo a trasferimenti (3) :

	GERMANIA	BELGIO	FRANCIA	ITALIA	LUSSEM- BURGO	OLANDA	CEE
CREDITI (contributi ottenuti)	8.312.111,87	2.491.832,52	11.043.977,22	14.593.301,89	8.830,98	3.940.254,52	40.390.309,00
DEBITI (art.200,2)	12.924.898,89	3.554.347,18	12.924.898,89	8.078.061,79	80.780,62	2.827.321,63	40.390.309,00
CREDITORIO	-----	-----	-----	6.515.240,10	-----	1.112.932,89	7.628.172,99
SALDO DEBITORIO	4.612.787,02	1.062.514,66	1.880.921,67	-----	71.949,64	-----	7.628.172,99

1961 - 1966 (u/c)

Come si può facilmente constatare dalla tabella, grazie al gioco indubbiamente favorevole all'Italia della chiave contributiva prevista all'articolo 200,2 del Trattato, questo paese è il maggior beneficiario delle spese del FSE, subito seguito dall'Olanda; l'Italia infatti partecipa al saldo attivo del Fondo per l'85,41%, mentre il saldo passivo si ripartisce fra Germania, 60,47%, Francia, 24,65%, Belgio, 13,92%, e Lussemburgo, 0,94%. Le spese del FSE non hanno una grande importanza rispetto alle spese sociali operate dagli stati a livello nazionale e per questa ragione i trasferimenti da esso effettuati non sono decisivi nel senso della reversibilità o irreversibilità. Tuttavia occorre notare alcuni fatti interessanti circa innanzitutto l'equilibrio reale dei trasferimenti che avvengono attraverso il Fondo; in questo senso l'attivo registrato dalla Italia andrebbe diminuito, da un lato dalla parte governativa di spesa relativa alla nuova sistemazione, trattandosi di una spesa affrontata soprattutto per l'emigrazione, e dall'altro della quota di spesa governativa relativa alla riqualificazione professionale connessa all'emigrazione. Ciò malgrado è indubbio che un saldo attivo provenga all'Italia, senonaltro in termini finanziari, tanto che, a quanto sembra, la sicurezza della realizzazione annua di tale saldo ha curiosamente influenzato le strutture del bilancio statale italiano. In tale bilancio infatti l'Italia, che procedendo per un certo anno una spesa di 100 per le gestioni sociali coperte dal FSE dovrebbe stanziare 20 (cioè la sua percentuale contributiva), in realtà sembra che registri sin dall'inizio un'entrata di 5. A parte ciò, altre influenze strutturali si sono riscontrate per il fatto che il FSE spicca mandati sulle tesorerie nazionali a favore degli enti autarchici per i rimborsi di sua competenza, costringendo gli istituti nazionali ad esborsi per impulso comunitario e creando talvolta imbarazzi alle autorità monetarie. Infine, per ciò che questo può significare, sta di fatto che ormai l'abitudine ad impostare certe pratiche in un determinato modo per via dell'esistenza del Fondo è diffusa su tutta l'area comunitaria e fa parte delle strutture di assistenza sociale di tutti gli stati membri.

Se l'esame dei titoli di spesa relativi all'aiuto ai paesi sottosviluppati, alla ricerca scientifica e all'intervento sociale può lasciare incerti circa un loro eventuale effetto di irreversibilità in senso comunitario, quello delle spese per l'agricoltura erogate tramite il FEAOG, secondo quanto diciamo, rivela senza dubbio l'esistenza di importanti trasferimenti di risorse e il venire in essere di un notevole grado di irreversibilità.

Abbiamo esaminato precedentemente la struttura delle entrate del FEAOG e dobbiamo ora volgere la nostra attenzione alle spese (4). Il FEAOG comprende tre sezioni: la sezione di garanzia, la sezione di orientamento e quella speciale. La sezione garanzia sostiene le spese relative alle restituzioni e

agli interventi sul mercato; le spese di restituzione sono interamente a carico del FEAOG dalla campagna 1967-68, mentre in precedenza si è avuta una partecipazione gradualmente crescente (1/6 del rimborso nel 1962/63; 2/6 nel 1963/64; 3/6 nel 1964/65; 6/10 nel 1965/66; e 7/10 nel 1966/67). La sezione orientamento si occupa invece delle spese per l'adattamento e il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura e della commercializzazione, delle spese per il collocamento della produzione e per il suo adattamento e orientamento; precedentemente di regola la sezione orientamento era dotata di 1/3 del bilancio globale del FEAOG, mentre in seguito tale quota è stata diminuita. La sezione speciale infine ha dei compiti ben specifici: il finanziamento di compensi all'Italia, alla Germania e al Lussemburgo in relazione all'entrata in vigore del prezzo comune dei cereali per le campagne 1967/68, 1968/69, 1969/70; finanziamento a favore dell'agricoltura lussemburghese per le campagne 1966/67, 1967/68; il finanziamento dell'aiuto alimentare ai paesi poveri in sede GATT; il finanziamento delle misure necessarie a razionalizzare l'industria molitoria della Comunità.

L'esame dell'evoluzione delle spese del FEAOG dal 1962 al 1970, che figura nella seguente tabella, dà un'idea dell'importanza di tale spesa:

(milioni di u/c)

Anno finanziario	Sezione Garanzia	Sezione Orientamento	Sezione Speciale	Totale
1962-63 (a)	28,723	9,056	---	37,779
1963-64 (a)	50,690	17,1	---	67,7
1964-65 (b)	162,9	54,3	---	214,2
1965-66 (b)	240,1	80	---	320,1
1966-67 (b)	442	148	---	590
1967-68 (b)	1031	285	208	1524
1968-69 (b)	1322	285	138 (d)	
"1970" (c)	1330		69 (d)	

- (a) - dati di consuntivo
- (b) - preventivi di spesa
- (c) - fase del mercato unico
- (d) - a tale cifra dovrebbero però aggiungere circa 66 milioni di u/c per gli aiuti alimentari multilaterali concordati in sede GATT ed un importo ancora da stabilire, per la razionalizzazione dell'industria molitoria.

Soprattutto, per quanto a noi interessa, queste cifre danno la misura dell'irreversibilità che esiste in questo campo quando si pensi che tale volume di spesa, con tutti i trasferimenti cui ha dato luogo, occupa nei bilanci statali circa gli stessi ammontari precedentemente coperti da stanziamenti nazionali, e

cioè, meglio, le "somme del FEAOG si sostituiscono alle spese che gli stati membri hanno sostenuto nei loro bilanci per stabilizzare i mercati agricoli" e queste somme "che hanno gravato sui bilanci nazionali dei Sei Paesi sono dello stesso ordine di grandezza delle spese effettuate nel quadro della politica comune in materia di mercati e di prezzi". (5)

I trasferimenti cui l'operare del Fondo dà luogo sono illustrati da quest'altra tabella:

Stima delle spese e delle entrate globali del FEOGA al 1970 ripartite fra i paesi membri

(sezione garanzia e sezione orientamento)

(milioni di u/c)

Sezioni specializzate del FEOGA	Totale	Francia	German Occ.	Italia	Olanda	Belgio Luss.
1. Sezione Garanzia						
a) Entrate per sostegno dei prezzi	1.313	548	154	364	174	73
b) Contributi (%)	100	23,1	31,2	24,1	12,9	8,6
Contributi in milioni di u/c	1.313	304	410	316	170	113
2. Sezione Orientamento						
a) Entrate per miglioramenti strutturali	285	70	70	97	20	28
b) Contributi (%)	100	32	31,2	20,3	8,2	8,3
Contributi in milioni di u/c	285	91	89	58	23	24
Totale entrate	1.598	618	224	461	194	101
Totale uscite	1.598	395	499	374	193	137
Bilancio	---	+223	-275	+ 87	+ 1	- 36

Come può vedersi la Francia contribuirebbe per il 25% al Fondo incassando però il 38%, con un guadagno netto di 223 milioni di u/c. Anche l'Italia dovrebbe essere annoverata fra i paesi beneficiati, poichè contribuendo per il 23% incasserebbe il 29% guadagnando di netto circa 87 milioni di u/c. Equilibrata risulta la posizione dei paesi del Benelux, mentre la Germania si troverebbe a pagare il 31% circa e ad incassare il 14% circa con u

na perdita di 275 milioni di u/c.

Come si può notare sono trasferimenti notevoli, che oltretutto vanno inserendosi nelle strutture nazionali, come accade per esempio in Italia, dove il finanziamento che passa attraverso il FEAOG è incorporato nelle disposizioni finanziarie del Piano Verde (Piano Verde II, titolo 7, art. 35). Soprattutto sono trasferimenti che vengono accettati da tutti, non solo per l'intervento di compensi in altri settori, come può essere l'accelerata liberazione sui prodotti industriali per la Germania, ma perchè, a differenza di quanto accade per la CEEA, nel settore agricolo si è riusciti ad impostare una politica organica con la collaborazione e l'accettazione di tutti, come del resto hanno ben mostrato le trattative del Kennedy Round.

Volendo concludere queste brevi considerazioni sugli effetti di irreversibilità probabilmente provocati dalle spese comunitarie, ci sembra opportuno innanzitutto ripetere quanto abbiamo detto all'inizio circa la difficoltà e la necessità di precisare un criterio metodologico relativo all'accertamento dell'irreversibilità in questione. Come abbiamo visto infatti anche se spesso si riesce a mettere in evidenza un trasferimento di risorse, altrettanto spesso ciò non basta a definire una irreversibilità; neppure è sufficiente del resto l'importanza quantitativa di tali trasferimenti per definirla. Abbiamo constatato infatti a proposito delle spese per la ricerca una mancanza di irreversibilità proprio di fronte a notevoli trasferimenti; parallelamente abbiamo notato che gli importanti trasferimenti operati dal FEAOG riescono a definire una irreversibilità a livello europeo perchè, diversamente da quanto accade con la CEEA, esiste in questo caso una politica e una linea di condotta accettata da tutti i partners.

Ripromettendoci comunque di sviluppare in futuro questi criteri, ci sembra per altro verso di dover concludere che se c'è una irreversibilità acquisita sul cammino dell'unificazione europea, questa, ammesso che non sia anche altrove, sicuramente è nelle spese erogate dal FEAOG. Probabilmente non si può essere certi che questa irreversibilità significhi anche capacità di progresso verso mete politiche superiori; senz'altro però l'irreversibilità che abbiamo constatato nel FEAOG è una sorta di point of no return o se si preferisce di "ratchet".

N O T E

- (1) - Interessanti dati in proposito sono stati forniti per quanto concerne il FES dalla Commissione della CEE nella risposta ad un'interrogazione dell'on. Thorn riportata nella G.U. n. 45/1967, p. 658.
- (2) - La parte di questa Relazione riguardante la CEEA è stata pubblicata nella documentazione IAI n. 6, Ricerca e Sviluppo in Europa, a cura di S. Silvestri, Roma, 1967 (doc. 7/A4).
- (3) - La tabella è tratta da uno studio pubblicato dalla Direzione del Fondo Sociale e della Formazione Professionale della Commissione della CEE, Gli interventi del Fondo Sociale Europeo 1961-65 (doc. V/11198/1/66-I) i cui allegati (V/14576/66-DFIN) vengono rinnovati ogni anno. Occorre notare che questa tabella, pur rispecchiando abbastanza fedelmente la situazione reale, tuttavia non fornisce un quadro esatto dei trasferimenti perchè non tiene conto dei fascicoli inevasi e della proporzione secondo cui tale mancata evasione si ripartisce fra i paesi membri.
- (4) - Per tutto quanto è qui detto sul FEAOG e per le Tabelle si fa riferimento al lavoro del professor Casadio, precedentemente citato.
- (5) - G.P.Casadio, op. cit.

4. Il finanziamento autonomo delle Comunità

La fusione delle tre attuali Comunità potrà essere un momento di rilancio politico oppure un momento di regresso o stagnazione degli obiettivi politici unitari impliciti nei Trattati. Il tipo di irreversibilità sul cammino europeo che abbiamo esaminato a proposito del FEAOG non garantisce altro che il permanere di certe strutture comuni e il consolidarsi di un comune interesse al di là delle frontiere nazionali, mentre non può assicurare quel salto qualitativo che è necessario per fare della fusione un'ulteriore fase di decollo verso la federazione europea. Ciò deve essere tenuto ben presente ad evitare facili illusioni funzionaliste; se la fusione dovesse contrabbandare, sotto l'apparenza di un rafforzamento delle istituzioni europee, lo scadere di queste verso l'arricchimento della lista delle abituali organizzazioni internazionali, nessuna rottura sarebbe necessaria rispetto ad una costruzione comunitaria complessa e penetrante come quella del FEAOG. Certo si tratterebbe di un'istituzione internazionale più forte e obbligatoria delle solite, ma venendo meno determinati obiettivi politici e una ben precisa direzione politica, anche il FEAOG si ridurrebbe a una gestione internazionale e andrebbe isterilendosi col tempo nelle difficoltà dei regolamenti tecnici e dei compromessi d'interesse.

Ma se la fusione dovesse corrispondere ad un rilancio politico federalista, allora non vi sarebbe dubbio che il FEAOG costituirebbe dal punto di vista finanziario l'imprescindibile base di partenza per ogni proposta o discussione. Infatti, l'opposizione della Francia durante la nota crisi del 1965-66 è valsa soltanto a rinviare la nascita dell'autonomia finanziaria comunitaria legata innanzitutto al versamento dei prelievi agricoli a beneficio dell'Esecutivo europeo, mentre si riproporrà il problema del controllo della spesa del FEAOG, data la mole che questa raggiungerà nel 1970. E in realtà il FEAOG è solo il punto di partenza, poichè, non essendo sufficiente il gettito dei prelievi a coprire le spese del solo FEAOG, si propone, oltre al problema delle entrate del Fondo anche quello di un'entrata propria dell'Esecutivo europeo riscossa a livello europeo a condizioni uniformi.

E' già stabilito dall'articolo 2 del regolamento istitutivo del FEAOG che nella fase finale le entrate saranno costituite dal versamento del 100% dei prelievi riscossi dagli Stati membri, nonchè mediante un contributo fisso da definirsi e il versamento altresì del provento dei diritti doganali. Queste disposizioni, benchè ribadite di volta in volta, lasciano in realtà il campo aperto a una serie di soluzioni abbastanza diverse fra loro, posto che in ogni caso l'intero versamento dei prelievi non sarebbe sufficiente in nessun caso a coprire le spese del Fondo.

Per concretare in qualche modo il problema, supponiamo che debba finanziarsi al 1970 una spesa di 2100 milioni di u/c corrispondenti a una spesa di 1600 milioni di u/c per il FEAOG e 500 per il funzionamento amministrativo delle istituzioni, sapendo che il gettito dei prelievi sia pari a 600 milioni di u/c (1). La prima soluzione che viene alla mente è quella, suggerita del resto dallo stesso regolamento istitutivo del FEAOG, di versare alla Comunità i proventi dei dazi doganali, che essendo previsti di 1800 milioni di u/c per la stessa epoca, andrebbero a coprire con una leggera eccedenza giusto il necessario. Senonchè è bene ricordare che nelle decisioni dell'11 maggio 1966 questa soluzione è stata praticamente esclusa dalla previsione che si è fatta di un sistema di compensazione e perequazione dello sviamento delle entrate doganali a danno dei paesi effettivamente destinatari.

La soluzione di versare alla Comunità i dazi doganali è stata peraltro criticata (2) per l'influenza che essa potrebbe avere sulla politica commerciale della Comunità stessa; infatti legare il livello delle entrate comunitarie al livello dei dazi potrebbe indurre a mantenere questi ultimi elevati e a condurre una politica commerciale protezionistica, con tutto il danno che ciò comporta per la Comunità e per i paesi terzi. Senonchè è anche vero che forse questo timore appare eccessivo, sia perchè gli interessi liberistici sono forti e saprebbero trovare certamente una loro voce, se non altro attraverso la Germania, sia perchè in linea generale la Comunità sarebbe indotta ad elevare i dazi o a mantenerli elevati qualora avesse da finanziare proprie scelte di spesa; in realtà la struttura finanziaria comunitaria, anche in progresso di tempo, sembra dover restare legata in una notevole misura ad un sistema, come quello attuale, di entrate vincolate a ben determinate spese (earmarked taxes).

Tuttavia è possibile ricercare altrove la copertura che potrebbe essere fornita dai dazi doganali. Questa copertura potrebbe essere data o da un'imposta assegnata senz'altro alla Comunità o da una sovrimposta su un'imposta pervenuta ad uniformazione o armonizzazione secondo quanto prevede il Trattato. Mentre è difficile dire in astratto quale imposta dovrebbe assegnarsi all'Esecutivo europeo, è noto che fra non molto l'imposta sul valore aggiunto, che ha già sostituito l'Umsatzsteuer in Germania proprio nel quadro delle trasformazioni imposte dalla Comunità, sarà in vigore in tutta la Comunità quale imposta sugli scambi. Nel 1965 il gettito delle principali imposte sugli scambi (3) riscosse dai paesi della Comunità era di 15.551.514.395 u/c; supponendo che i 1800 milioni di u/c cui abbiamo fatto prima riferimento si volessero reperire con una sovrimposta sull'imposta sul valore aggiunto, si avrebbe un aumento dell'11,57%, il che significa che la TVA, al tasso del 20% (nel 1965), ferma restando la base imponibile, dovrebbe su-

bire un aumento di tasso dell'1,31%. Posto che il gettito dell'imposta sugli scambi è aumentato, in effetti si avrebbe una sovrimposta inferiore e quindi sufficientemente realizzabile. Restano aperte naturalmente tutte le obiezioni sull'opportunità di un aumento generalizzato delle imposte indirette e dei suoi effetti.

In conclusione le alternative che potrebbero aversi in tema di finanziamento autonomo della Comunità, ove un'adeguata volontà politica dovesse manifestarsi, sarebbero da un lato il versamento alla Comunità del provento dei dazi doganali e dall'altro la riscossione da parte della Comunità stessa di un'imposta propria, che, secondo quanto abbiamo visto, potrebbe essere una sovrimposta sul valore aggiunto. Naturalmente in questo secondo caso la misura della sovrimposizione dovrebbe essere il risultato di una decisione sovrana degli istituti europei, altrimenti si ricadrebbe nella soluzione degli attuali contributi statali sia pure in forma diversa. È difficile scegliere, fra queste due alternative, poichè la scelta si svolge in termini astratti e perchè a questo modo possono trovarsi dei pro e dei contro per ognuna delle due soluzioni. In realtà l'argomento che si produce contro i dazi doganali ed i prelievi agricoli, che spingerebbero in senso protezionistico la politica commerciale della Comunità, trova riscontro negli argomenti che potrebbero essere avanzati contro la sovrimposta sul valore aggiunto, sia perchè una sovrimposta finisce sempre per realizzare forme di dipendenza, sia perchè, posti certi obiettivi d'intervento che vogliono iscriversi nel futuro Trattato, l'imposizione sul valore aggiunto mal si presta alla manovra e all'intervento congiunturale.

Se non accadrà che un'imposta venga interamente devoluta alla competenza europea - impresa difficile, data la diversità strutturale dei sistemi d'imposizione degli stati comunitari - realizzandosi così la soluzione migliore, e se non si accetta di devolvere alla competenza europea i proventi dei dazi e dei prelievi agricoli, non resta che la sovrimposta. Naturalmente non è detto che debba trattarsi della sovrimposta sul valore aggiunto, anche se questa appare la soluzione più facile dato lo stato di avanzamento dell'armonizzazione tributaria; potrebbe pensarsi ad altre imposte, magari dirette, come quella sulle società. In ogni caso ci sembra che esista una considerazione importante nella scelta fra dazi doganali e sovrimposte, e cioè che mentre le sovrimposte possono dar luogo a controversie sulla finale maggiore o minore contribuzione degli stati singolarmente presi, ciò non può accadere con i dazi.

5. Conclusioni

La fusione delle Comunità può essere l'occasione per passare dai Trattati empirici delle armonizzazioni e politiche settoriali al Trattato della programmazione degli obiettivi e conomici che la collettività moderna si propone della stabilità e del benessere. Se la scommessa politica che si è iniziata con la fusione degli Esecutivi dovesse avere un esito favorevole, il nuovo Trattato sarà il Trattato che fornirà gli strumenti monetari e fiscali europei per poter programmare certi obiettivi e certe attività. In questo caso è importante avere presenti alcuni principi che dovrebbero essere seguiti in materia di politica finanziaria, quali emergono dall'esame che abbiamo condotto in precedenza.

Innanzitutto la struttura finanziaria comunitaria deve essere mutata radicalmente; non devono esserci più delle entrate vincolate a determinate spese, ma una serie di obiettivi, fissati dal Trattato in modo più o meno generico, il cui raggiungimento sia posto sotto la responsabilità politica di istituti europei che abbiano a disposizione determinate loro proprie entrate.

In secondo luogo la regolamentazione finanziaria deve mutare, per quanto riguarda la procedura di bilancio, istituendo un controllo democratico sull'attività finanziaria europea. Questo controllo ovviamente potrebbe essere effettuato da un Parlamento europeo democraticamente eletto.

Infine i principi che dovrebbero reggere la finanza comunitaria dovrebbero essere meno ligi a quelli di stretta osservanza liberale che ancora residuano a livello nazionale, proprio per tener conto dell'attività di programmazione e intervento che dovrebbe caratterizzare la Comunità sorta dalla fusione dei Trattati. In questo senso il principio del pareggio andrebbe quanto meno attenuato, mentre soprattutto dovrebbe accogliersi il principio della pluriennalità accogliendo anche per questo verso il principio della programmazione e dell'intervento responsabile a livello europeo.

N O T E

- (1) - Si veda G.P. Casadio, cit.
- (2) - Si veda lo studio di F. De Benedetti, I bilanci e la politica finanziaria della Comunità, presentato alla Tavola Rotonda indetta dal C.I.D.E. su "Fusione e democratizzazione delle Comunità Europee", Roma, 11-12 giugno 1965.
- (3) - I dati del 1965 sono quelli più recenti che possediamo, volendo considerare i sei paesi nell'insieme; si veda ISCE, Le entrate fiscali della CEE 1958-65, Bruxelles, 1967. Abbiamo considerato come principali imposte sugli scambi la T.V.A. per la Francia, l'I.G.E. per l'Italia l'Umsatzsteuer per la Germania, la Taxe sur le chiffre d'affaires per il Lussemburgo e l'Omzetbelasting per la Olanda.

A L L E G A T O S T A T I S T I C O

Sommario :

- Tab. 1 - Esecuzione del bilancio CECA; anni fiscali 1960/61 - 1965/66
- Tab. 2 - CEE; bilancio 1958/66
- Tab. 3 - CEEA; bilancio 1958/66
- Tab. 4 - CEE; contributi degli Stati al bilancio amministrativo 1958/66
- Tab. 5 - CEEA; contributi degli Stati membri 1958/66
- Tab. 6 - CEE; contributi degli Stati al Fondo Sociale Europeo 1959/66
- Tab. 7 - CEEA; bilancio degli investimenti e delle ricerche 1960/64
- Tab. 8 - Prestiti contratti dall'Alta Autorità, situazione al 31.12.1966
- Tab. 9 - Prestiti contratti dalla BEI, situazione al 21.12.1966

TAB. I - ESECUZIONE DEL BILANCIO C.E.C.A.
ANNI FISCALI DAL 1960/61 AL 1965/66
(milioni di u.c.)

	1960/61	1961/62	1962/63	1963/64	1964/65	1965/66	1966/67 (1)
I. Fabbisogno							
1. Spese amministrative	11,92	13,39	14,46	15,53	17,36	18,67	20,80
2. Altre spese	1,55	1,43	1,33	3,04	4,35	0,08	-
3. Riadattamento	18,35	3,25	9,13	2,85	5,65	15,54	15,00
4. Ricerca	2,27	8,39	3,17	11,97	8,72	14,21	11,00
5. Trasferimenti agli impegni condizionali	-	2,00	-	4,00	-	-	-
6. Dotazione al Fondo di Garanzia	-	-	-	-	-	-	-
7. Dotazione alla Riserva Speciale	7,60	10,35	8,32	8,00	7,25	7,86	7,40
8. Saldo non assegnato	5,27	0,80	-	-	-	-	-
Totale	46,96	39,61	36,41	45,39	43,33	56,36	54,10
II. Copertura							
1. Gettito del prelievo	32,79	28,25	19,63	19,11	20,83	26,51	27,00
2. Altri redditi: a) redditi da investimenti	6,37	9,85	7,70	7,85	7,84	7,15	8,00
b) interessi su mutui su fondi propri	0,43	0,52	0,64	0,72	0,79	0,85	1,00
c) recupero delle spese di emissione dei prestiti	0,49	0,67	0,87	0,97	1,65	-	-
d) entrate diverse di carattere amministrativo	0,46	0,28	0,43	0,39	0,36	0,23	0,30
e) altre	6,42	0,04	0,01	-	-	0,11	0,10
3. Saldo non assegnato	46,96	39,61	29,28	29,04	31,47	34,65	36,40
	-	-	7,13	16,35	11,86	21,71	17,80
Totale	46,96	39,61	36,41	45,39	43,33	56,36	54,20

(1) - Dati di previsione: realizzazioni prevedibili (Fonte: Bilancio della Comunità per il XVI esercizio)
Fonti: Relazione generale sulle finanze della Comunità e Bilancio della Comunità.

TAB. 2 - C.E.E. : BILANCIO 1958-66 (1)
(in unità di conto)

	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
I. ENTRATE									
I. Contributi degli Stati Membri	10.349.630	29.780.386	30.549.638	44.846.640	59.712.193	47.414.284	59.919.808	161.093.570	370.665.415
2. Imposta e versamento al Fondo Pensioni	-	-	-	-	178.175	1.780.027	1.768.770	1.666.647	1.744.530
3. Altri redditi	4.000	51.600	32.533	48.646	67.941	4.321.789	100.958	247.135	130.335
4. Proventi per vendita di beni	-	-	1.633	6.833	18.893	4.097	16.257	23.410	20.230
5. Risorse proprie	p.m.	p.m.							
	10.353.630	29.831.986	30.583.804	44.902.119	59.977.202	53.519.197	61.805.793	163.030.763	372.560.510
II. SPESE									
I. Parlamento Europeo	909.800	1.228.500	1.239.073	1.545.346	1.670.407	1.872.600	2.231.797	2.292.433	2.382.557
2. Consiglio dei Ministri	683.780	1.182.960	1.191.950	1.326.120	1.942.960	1.937.260	2.325.823	2.561.430	2.646.547
3. Commissione	8.682.440	27.096.560	27.774.615	41.960.820	55.833.660	49.303.510	56.470.780	157.726.759	367.021.880
4. Corte di Giustizia	75.600	313.666	378.166	339.833	352.000	405.827	433.593	450.140	509.526
T o t a l e	10.353.630	29.831.986	30.583.804	44.902.119	59.977.202	53.519.197	61.805.793	163.030.762	372.560.510

(1) - I dati originali 1958-61 sono in Fr. belgi (u.c. 1,00 = Fr. Belgi 50,00) - Sono compresi i bilanci suppletivi.

Fonti: G.U. : 1958; n. 39 del 22. 6.59
1959; n. 48 del 28. 8.59 e n. 66 del 21.12.59
1960; n. 11 del 20. 2.60 e n. 42 del 4. 7.60
1961; n. 11 del 10. 2.61 e n. 2 del 15. 1.62
1962; n. 85 del 26. 9.62 e n. 36 del 7. 3.63
1963; n. 62 del 20. 4.63
1964; n. 191 del 23.11.64 e n. 203 del 8.12.64
1965; n. 92 del 28. 5.65 e n. 49 del 19. 3.66
1966; n. 110 del 22. 6.66 e n. 139 del 29. 7.66

TAB. 3 - C.E.E.A. : BILANCIO : 1958-1966
(in unità di conto)

	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
I. ENTRATE									
I. Contributi degli Stati	4.833.180	8.312.006	8.865.903	9.228.220	10.546.814	10.779.148	12.545.378	13.162.321	14.122.534
2. Imposta e versamento al Fondo Pensioni	-	-	-	-	339.194	594.287	680.770	736.647	839.530
3. Altri redditi	-	43.600	19.503	118.253	135.541	1.230.809	33.558	135.735	45.075
4. Proventi della vendita ai beni	-	-	7.533	4.333	3.892	5.097	8.257	8.210	9.530
	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
T o t a l e	4.833.180	8.355.606	8.892.939	9.350.806	11.025.441	12.607.341	13.267.963	14.042.913	15.016.469
II. SPESE									
I. Parlamento	909.800	1.228.500	1.239.073	1.545.346	1.705.407	1.872.600	1.901.797	2.022.433	2.132.556
2. Consiglio dei Ministri	685.780	1.182.960	1.191.950	1.326.120	2.014.170	2.567.260	2.325.823	2.534.430	2.636.547
3. Commissione	3.162.000	5.620.180	6.083.750	6.139.506	6.936.198	7.761.654	8.606.750	9.033.910	9.743.840
4. Corte di Giustizia	75.600	323.966	378.166	339.834	369.666	405.827	433.593	452.140	503.526
T o t a l e	4.833.180	8.355.606	8.892.939	9.350.806	11.025.441	12.607.341	13.267.963	14.042.913	15.016.469

Fonte: G.U. 1958; n. 39 del 22.6.59
1959; n. 42 del 28.8.59 e n. 66 del 21.12.59
1960; n. 42 del 5.7.60 e n. 9 del 16. 2.60
1961; n. 9 del 7.2.61
1962; n. 25 del 4.6.62 e n. 36 del 7. 3.63 e n. 85 del 26.9.62
1963; n. 45 del 21.3.63
1964; n. 80 del 10.5.65
1965; n. 80 del 10.5.65 e n. 49 del 19. 5.66
1966; n. 102 del 9.6.66

TAB. 4 - C.E.E. : CONTRIBUTI DEGLI STATI (I)
AL BILANCIO AMMINISTRATIVO 1958-66
(unità di conto)

	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
BELGIO	817.620	1.561.071	1.619.629	1.958.698	2.424.098	2.338.027	2.901.034	3.057.511	3.816.484
GERMANIA (R.F.)	2.897.897	5.532.908	5.740.459	6.942.219	8.591.742	8.286.680	10.282.145	10.836.748	13.526.776
FRANCIA	2.897.897	5.532.908	5.740.459	6.942.219	8.591.742	8.286.680	10.282.145	10.836.748	13.526.776
ITALIA	2.897.897	5.532.908	5.740.549	6.942.219	8.591.742	8.286.680	10.282.145	10.836.748	13.526.776
LUSSEMBURGO	20.699	39.520	41.003	49.587	61.371	59.190	73.445	77.404	96.619
OLANDA	817.620	1.561.071	1.619.629	1.958.698	2.424.098	2.338.027	2.901.034	3.057.511	3.816.484
TOTALE	10.349.630	19.760.386	20.501.638	24.793.640	30.684.793	29.595.284	36.721.948	38.702.670	48.309.915

(I) - Inclusi i bilanci suppletivi. I dati originali sono in Fr. belgi (u.c. 1,00 = Fr. belgi 50,00) per gli anni 1958-60

Fonte: G.U.

TAB. 5 - C.E.E.A. : CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI 1958-66 (1)

(unità di conto)

	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
BELGIO	381.821	656.648	700.406	729.029	833.198	851.552	991.085	1.039.823	1.115.680
FRANCIA	1.353.290	2.327.362	2.482.453	2.583.902	2.953.108	3.018.162	3.512.706	3.685.450	3.954.310
GERMANIA (Rep. Fed.)	1.353.290	2.327.362	2.482.453	2.583.902	2.953.108	3.018.162	3.512.706	3.685.450	3.954.310
ITALIA	1.353.290	2.327.362	2.482.453	2.583.902	2.953.108	3.018.162	3.512.706	3.685.450	3.954.310
LUSSEMBURGO	9.669	16.624	17.732	18.456	21.094	21.558	25.090	26.325	28.244
OLANDA	381.821	656.648	700.406	729.029	833.198	851.552	991.085	1.039.823	1.115.680
	4.833.180	8.312.006	8.865.903	9.228.220	10.546.814	10.779.148	12.545.378	13.162.321	14.122.534

(1) - I dati originali 1958-60 sono in Fr. Belgi (u.c. 1,00 = Fr. belgi 50,00); eventuali differenze con i dati comunitari nel totale sono dovuti alla conversione in u.c.; sono compresi i dati dei bilanci suppletivi.

TAB. 6 - C.E.E. : CONTRIBUTI DEGLI STATI (I)
 AL FONDO SOCIALE EUROPEO: 1959-1966
 (unità di conto)

	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
BELGIO	881.760		1.764.664	2.554.411	1.567.984	2.041.412	1.733.151	1.904.531
GERMANIA (R.F.)	3.206.400	3.215.360	6.416.960	9.288.768	5.701.760	7.423.315	6.302.368	6.925.568
FRANCIA	3.206.400	3.215.360	6.416.960	9.288.768	5.701.760	7.423.315	6.302.368	6.925.568
ITALIA	2.004.000	2.009.600	4.010.600	5.805.420	3.563.600	4.639.572	3.932.980	4.388.480
LUSSEMBURGO	20.040	20.096	40.106	58.055	35.636	46.396	39.390	43.285
OLANDA	701.400	703.360	1.403.710	2.031.918	1.247.260	1.623.850	1.378.643	1.514.968
TOTALE	10.020.000	10.048.000	20.053.000	29.027.400	17.818.000	23.197.860	19.694.900	21.642.400

(I) - Inclusi i bilanci suppletivi - I dati originali 1959-61 sono in Fr. belgi (1,00 u.c. = 50,00 Fr. belgi)

Fonte: G.U.

TAB. 7 - C.E.E.A. : BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI (1)
 E DELLE RICERCHE - 1960-1964
 (milioni di u.c.)

	1960	1961	1962	1963	1964
	I. ENTRATE				
1. Residuo dell'esercizio precedente	22,00	12,30	1,80	2,50	2,00
2. Proventi per servizi resi	0,075	0,30	0,30	0,20	0,20
3. Redditi di imprese e progetti comuni	0,350	-	-	-	-
4. Redditi da fondi investiti	-	-	-	0,02	0,02
5. Fondi da mutui	-	-	-	8,70	9,00
6. Proventi di vendite di attrezzature usate	-	-	-	-	-
7. Proventi vari	-	-	-	0,94	0,05
8. Imposte	-	-	-	0,50	0,60
9. Contributi al Fondo Pensioni	-	-	-	0,42	0,50
10. Contributi degli Stati	12,355	40,25	54,68	70,80	81,63
T o t a l e	34,780	52,85	56,78	84,08	94,00
	II. SPESE				
1. Spese per il personale	5,50	7,00	11,45	11,78	14,80
2. Spese per il materiale	-	-	3,50	5,26	6,05
3. Centri Comuni di ricerca nucleare	7,90	8,40	9,10	12,00	10,50
4. Costruzione e sviluppo di reattori	19,85	26,90	20,76	34,84	38,45
5. Altre attività scientifiche e tecniche	1,53	9,25	11,97	11,50	15,20
6. Altre attività	-	1,30	-	8,70	9,00
T o t a l e	34,78	52,85	56,78	84,08	94,00

(1) - I dati 1960-61 per ragione di mutamenti di nomenclatura non sono paragonabili agli altri.

TAB. 8 - PRESTITI CONTRATTI DALL'ALTA AUTORITA'
SITUAZIONE AL 31.12.1966

(milioni di u.c.)

Valuta di emissione	Situazione al 31.12.1965			Operazioni dell'anno 1966		Situazione al 31.12.1966		
	Totale prestiti contratti	Ammorta menti	Debito residuo	Nuovi prestiti	Ammorta menti	Totale prestiti contratti	Ammorta menti	Debito residuo
\$USA	275,000	72,400	202,600	35,000	9,850	310,000	82,250	227,750
DM	113,994	3,794	110,200	-	0,525	113,994	4,319	109,675
F1	51,865	2,055	49,810	-	5,579	51,865	7,634	44,231
FF	30,382	-	30,382	-	-	30,382	-	30,382
FS	27,737	5,237	22,500	-	1,632	27,737	6,869	20,868
Lit	24,000	-	24,000	48,000	-	72,000	-	72,000
FL	20,100	0,333	19,767	-	0,176	20,100	0,509	19,591
FB	16,400	1,003	15,397	-	0,145	16,400	1,148	15,252
U.c.	-	-	-	20,000	-	20,000	-	20,000
	559,478	84,822	474,656	103,000	17,907	662,478	102,729	559,749

Fonte : Relazione finanziaria 1966

iai ISTITUTO AFFARI
INTERNAZIONALI - ROMA

n° Inv. 10175
24 APR. 1991

BIBLIOTECA